

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

## D.P.I.

### Regole Generali



*Non chiamatele “mascherine” (... occhialini, e così via ...);  
i DPI vanno “presi sul serio”, ... non rispettare le regole, può costare la vita !*


## 1. COSA SONO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - (DPI)

Sono sostanzialmente:

- I dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
- I loro componenti intercambiabili
- I sistemi di collegamento con un dispositivo esterno o con un punto di ancoraggio.

## 2. COME FUNZIONANO

In generale, i DPI destinati ad essere indossati si interpongono fra il fattore di rischio e la parte del corpo da proteggere con lo scopo di **evitare** o **limitare** i danni. Per ciascuna tipologia di DPI sono definiti requisiti minimi specifici in relazione alla natura del fattore di rischio; la protezione fornita non è mai assoluta ed è necessario conoscere i **limiti di protezione** del DPI al fine di **mantenere comunque comportamenti che riducano l'esposizione al rischio**. Il **superamento della protezione** può avvenire, in generale, con diverse modalità: **(A)** penetrazione attraverso aperture esistenti, permeazione, rottura o deformazione del dispositivo; **(B)** perdite di tenuta ai bordi o incompleta estensione della protezione.



## 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### a) Regolamento (UE) 2016/425

I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti del Regolamento Europeo; gli stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione di dispositivi conformi. I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono riportati nell'**allegato II** del regolamento. Il regolamento è immediatamente in vigore e non richiede, a differenza delle direttive, il recepimento da parte degli stati che, con norme nazionali, possono fornire ulteriori prescrizioni per il loro uso ma non possono intervenire sui criteri di progettazione.

I **DPI conformi** devono riportare la **marcatore CE** ed essere corredati di **dichiarazione di conformità UE**;



Se la **dichiarazione di conformità** non è fornita con il DPI, nelle istruzioni deve essere indicato l'**indirizzo internet dove il documento è scaricabile**. Il DPI è obbligatoriamente accompagnato dalle **istruzioni**, dalle informazioni che identificano il fabbricante e il dispositivo e dalle altre informazioni previste dal punto 1.4 dell'allegato II. Le istruzioni e le informazioni devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e per gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato. I DPI conformi alle **norme armonizzate**, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dall'allegato II (Presunzione di conformità). La **marcatura CE** deve essere **visibile, leggibile e indelebile** e deve essere posta sul DPI oppure, se non è possibile apporla sul DPI, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Per i **DPI di III categoria (salvavita)** la marcatura è seguita dal numero di identificazione dell'**organismo notificato** che interviene nelle procedure di controllo.

Il regolamento classifica i DPI in **tre categorie di rischio** che prevedono **diversi processi di valutazione della conformità al regolamento**:

**Categoria I**, protegge da rischi minimi elencati in allegato I al regolamento; la conformità è verificata mediante controllo interno della produzione da parte del fabbricante.

**Categoria II**, definita per esclusione, comprende i rischi che non sono di categoria I o III; la conformità è verificata mediante esame UE del tipo e la conformità al tipo è verificata con controllo interno del fabbricante.

**Categoria III**, rischi che possono causare danni irreversibili o morte; la conformità è verificata mediante esame UE del tipo e una delle seguenti:

- conformità al tipo con controllo interno + prove casuali del prodotto da parte del controllore ufficiale
- conformità al tipo basata sulla qualità del processo di produzione.

Allegato IX regolamento: **contenuto della dichiarazione di conformità (per gli esempi vedere schede specifiche per DPI)**

ALLEGATO IX	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. ... (1)	
1.	DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie):
2.	Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:
3.	La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
4.	Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del DPI, un'immagine a colori sufficientemente chiara può essere inclusa):
5.	L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione ...
6.	Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7.	Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo ... (riferimento a tale certificato).
8.	Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità ... [conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D)] ... sotto la sorveglianza dell'organismo notificato ... (denominazione, numero).
9.	Informazioni supplementari:
	Firmato a nome e per conto di ...
	(luogo e data del rilascio):
	(nome e cognome, funzione) (firma):

**b) D.Lgs 81/08 – Titolo III – Capo II**

Prevede in primo luogo la **PRIORITA'** dei sistemi di **protezione collettiva** e di procedure che eliminino o riducano il rischio. Prevede che possano essere usati nei luoghi di lavoro soltanto **DPI conformi al regolamento europeo 2016/425**. Definisce gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori e i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI che saranno illustrati nelle parti pertinenti di questa e di altre schede. L'allegato VIII riporta indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari.

**c) D.Lgs 475/92**

Nel 2019 il **D.Lgs 19 febbraio 2019, N. 17** ha abrogato le parti del D.Lgs 475/92 incompatibili con il nuovo regolamento europeo ed ha introdotto le norme nazionali per l'applicazione di quanto previsto dal regolamento; in particolare definisce le funzioni di **autorità di vigilanza del mercato**, esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, anche su segnalazione degli organi di vigilanza previsti dall'art. 13 del D.Lgs 81/08. Prevede inoltre le sanzioni a carico dei trasgressori.


**d) DM 2 maggio 2001** (in attesa del decreto di cui all'art. 79 c. 2, costituisce il riferimento per i criteri di scelta e uso). Richiama criteri equivalenti per l'individuazione e l'uso dei DPI diversi da quelli trattati dal decreto (art. 2).

**e) Normativa tecnica**

E' costituita dalle **norme armonizzate EN** che definiscono le caratteristiche costruttive, i requisiti, le categorie di prestazione, i metodi di prova, i criteri di marcatura, i criteri di scelta e uso in generale e per particolari tipi di DPI. Per le norme principali applicabili si rimanda alle schede specifiche.

**4. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E SCELTA DEI DPI**

**a) Necessità di uso:** discende dall'**impossibilità di evitare in altro modo un'esposizione potenzialmente pericolosa**. Prima di tutto è necessario considerare l'eliminazione del fattore di rischio o la riduzione del rischio con sistemi collettivi o con procedure di lavoro alternative.



**b) DPI “a norma” e DPI “IDONEO”**

Tutti i DPI “conformi”, dotati di marcatura CE, sono “a norma” secondo il linguaggio comune ma non sono necessariamente IDONEI rispetto ad un rischio specifico.



Esempio: Guanto

“... a norma ...” marcatura CE e norma EN 388

IDONEO per rischio meccanico ma ...

**NON IDONEO** per rischio chimico

**c) LA MARCATURA completa (incluso eventuale pittogramma) è il modo corretto per INDIVIDUARE IL DPI IDONEO anche ai fini dell’acquisto**

La marcatura **CE** è necessaria ma non è sufficiente così come l’indicazione della norma EN di riferimento. Per individuare il **DPI idoneo**, occorre precisare, secondo i criteri specifici di marcatura dei vari tipi di DPI, quali sono i **livelli di prestazione minimi che il DPI deve garantire**. Il livello di prestazione da garantire è il risultato della valutazione dei rischi che deve considerare principalmente la **natura del rischio** e il **livello di esposizione** del lavoratore. La natura del rischio incide sul tipo di DPI da adottare, il livello di esposizione invece determina il livello minimo di prestazione dello specifico DPI.

**d) USO CONSENTITO**

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per proteggere dai rischi per cui è stato progettato, nelle condizioni di esposizione e con le modalità di impiego previste dal fabbricante.

**e) LIMITI di protezione del DPI**

Devono essere chiaramente individuati i limiti oltre i quali il DPI non è più in grado di proteggere il lavoratore. Questi limiti possono essere espressi in funzione del **tempo** o del **livello di esposizione** al fattore di rischio.

**f) PRESENZA DI ALTRI RISCHI e relativi DPI**

E’ necessario valutare la possibile interferenza con altri DPI che potrebbe limitare l’efficacia della protezione. Inoltre, la presenza del DPI potrebbe ridurre la percezione da parte del lavoratore di segnali di avvertimento o di altri fattori ambientali.

**g) RISCHI INTRODOTTI DAL DPI**

Il DPI può a sua volta introdurre altri rischi, ad esempio in caso di sensibilizzazione ai materiali con cui è costruito.

**h) SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI**

L’uso del DPI da parte di un lavoratore non informato sui limiti di protezione potrebbe indurlo ad esporsi in modo eccessivo, ritenendo erroneamente di essere protetto. Per questo motivo, anche utilizzando i DPI, è necessario adottare procedure di lavoro che evitino le esposizioni non necessarie.

**i) PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI**

I lavoratori e i loro rappresentanti devono partecipare nelle forme indicate dal DLgs 81/08 al processo di scelta dei DPI per garantire che l’uso avvenga in condizioni ergonomicamente idonee, limitando il più possibile il disagio inevitabilmente determinato, che potrebbe essere una delle cause del mancato utilizzo.

**j) MANUTENZIONE, PULIZIA, IGIENE, controllo scadenze, eliminazione dei DPI a seguito di eventi straordinari**

Il datore di lavoro deve assicurare che i DPI siano assegnati individualmente, deve garantire pulizia, igienizzazione, manutenzione e sostituzione dei DPI al termine della loro vita o quando è previsto a seguito di eventi straordinari.

**5. OBBLIGHI E RUOLI DELLE FIGURE DELLA PREVENZIONE**

**a) DATORE DI LAVORO / DIRIGENTE:** valuta i rischi, individua i DPI idonei, se necessari e se non è possibile evitare il rischio con altre misure, e li fornisce ai lavoratori. Cura informazione, formazione (e addestramento, se previsto). Garantisce pulizia e manutenzione dei DPI. Vigila sugli altri attori del processo.


**b) RSPP:** collabora alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure di protezione



- c) **Medico competente:** partecipa per le materie di sua competenza al processo di scelta dei DPI. Fornisce indicazioni per l'uso corretto in relazione alla prevenzione delle malattie professionali e sugli eventuali rischi determinati dall'uso dei DPI. Fornisce indicazioni per eventuali limitazioni di idoneità dei lavoratori all'uso dei DPI (nota: non è possibile l'esonero, il lavoratore NON IDONEO all'uso di DPI necessari NON E' IDONEO ALLA MANSIONE).
- d) **PREPOSTO:** vigila sull'uso e sulle condizioni di manutenzione dei DPI; segnala al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze o inosservanze da parte dei lavoratori
- e) **LAVORATORI:** partecipano alle attività formative, si attengono alle disposizioni aziendali in materia di uso dei DPI, segnalano eventuali carenze o eventi eccezionali riguardanti i DPI
- f) **RLS:** riceve le informazioni sui DPI nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 50 c.1 lett. b), e) ed esercita le funzioni propositive e di segnalazione alle autorità competenti previste per questo ruolo.
- 6. PUNTUALIZZIAMO** gli aspetti più importanti dal punto di vista pratico:
- a) **CHI SCEGLIE I DPI:** la scelta dei DPI è di competenza del Datore di Lavoro; ove questi consenta al lavoratore di utilizzare DPI alternativi, deve comunque valutarne l'equivalenza ai DPI individuati dall'azienda ed autorizzarne l'uso.
- b) **Aspetti da considerare AL MOMENTO DELL'ACQUISTO:**
- Prima di acquistare i DPI l'azienda dovrebbe confrontarsi con il fornitore che potrà, sulla base delle sue conoscenze dei prodotti, garantire una consulenza più mirata e presentare un'offerta rispondente alle specifiche esigenze aziendali. Importanti informazioni possono essere reperite anche nei siti dei fabbricanti. Occorre **evitare l'acquisto** da chi non fornisce informazioni precise sulla marcatura e sui livelli di prestazione e si limita a fornire indicazioni generiche per il tipo di uso consentito.
  - E' importante coinvolgere un esperto in materia di DPI e i dipendenti interessati. Questo consentirebbe di sfruttare al meglio le esperienze accumulate e di aumentare la propensione all'uso dei dispositivi;
  - Si raccomanda di far testare sul lavoro diversi modelli dello stesso DPI a un gruppo di lavoratori, chiedendo loro di giudicarne il comfort e la semplicità d'uso. Ogni utilizzatore deve avere la possibilità di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze;
  - Quando si confrontano i prezzi, è bene considerare anche il costo dei pezzi di ricambio e di eventuali distributori o postazioni per la pulizia.
- c) **Come introdurre con successo i DPI in azienda:**
- Il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI necessari dopo un percorso interno che abbia dato la possibilità di condividere la scelta con i lavoratori;
  - Occorre stabilire regole di sicurezza chiare e inequivocabili, contrassegnando gli ambienti lavorativi con i corretti segnali d'obbligo posti nel punto in cui devono necessariamente essere usati;
  - E' importante formare i lavoratori che è assolutamente necessario utilizzare i DPI e per tutto il tempo in cui sono necessari. Il preposto deve dare il buon esempio e indossare sempre i DPI prescritti;
  - I lavoratori devono essere debitamente istruiti sull'uso corretto dei DPI.
  - Si sta diffondendo in alcune aziende la tendenza a far indossare DPI, a prescindere dalla valutazione del rischio, come protezione generica (ad esempio, occhiali protettivi che usualmente hanno un resistenza meccanica incrementata ma non hanno livelli di prestazione adatti per rischi specifici come proiezione di schegge o schizzi di liquidi); questo tipo di uso dei Dpi non può essere imposto ai lavoratori e, ove il rischio fosse effettivamente presente e diffuso a tutta l'azienda, sarebbe ragionevole considerare un intervento di prevenzione collettiva. L'uso di DPI generici potrebbe interferire con l'obbligo di usare quelli specifici per il rischio e potrebbe creare disagio ai lavoratori o introdurre altri rischi non necessari; pertanto questa modalità di impiego dei DPI è quanto meno da sconsigliare.
- D) Cura e MANUTENZIONE:**
- Per poter sempre contare sulla disponibilità di DPI che siano in condizioni impeccabili, devono essere stabilite regole chiare per la cura e la manutenzione.
- Utili a tale riguardo sono le indicazioni del fabbricante che informano anche in merito alla durata dei DPI.
- Alcuni consigli importanti:
- Istruire i dipendenti sulla cura e sulla manutenzione dei DPI;
  - Fornire ai lavoratori un armadietto o altro per conservare i DPI in reparto, in prossimità del punto dove devono essere usati, al riparo da polveri e sporcizia;
  - Fornire istruzioni comprensibili per l'utilizzatore;
  - Tenere una scorta di pezzi di ricambio e materiale ausiliario;
  - Mettere a disposizione impianti e materiali di pulitura (ad es. prodotti per la pulizia e la disinfezione);
- Se necessario, il datore di lavoro deve individuare delle zone o dei locali nei quali i DPI possono essere puliti e disinfettati al riparo dallo sporco e all'asciutto.

**E) LEGGERE LE ISTRUZIONI**

Questo pittogramma indica la necessità di leggere le istruzioni perché contengono informazioni indispensabili per l'uso sicuro.



## 7. CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO

Domanda	Risposta (la risposta NO richiede una rivalutazione del problema)
1) Nella corso della valutazione dei rischi è stata considerata la priorità di eliminare i fattori di rischio o di usare procedure di lavoro che evitino di dover usare i DPI ?	<b>[si] [no]</b> <b>[si, ma non è possibile una misura alternativa]</b>
2) Nel corso della valutazione dei rischi sono state considerate le misure di protezione collettiva che potrebbero evitare il ricorso ai DPI ?	<b>[si] [no]</b> <b>[si, ma non è possibile una misura alternativa]</b>
3) Nel corso della valutazione dei rischi è stata valutata la natura dei fattori di rischio e l'entità dell'esposizione al fine di individuare l'idoneità e le caratteristiche minime di protezione dei DPI ?	<b>[si] [no]</b>
4) La caratteristiche dei DPI ritenuti idonei sono chiaramente indicate utilizzando i criteri di marcatura (norma EN di riferimento, eventuale pittogramma, livelli minimi di prestazione e altre caratteristiche) ?	<b>[si] [no]</b>
5) Nel corso della valutazione dei rischi sono stati chiaramente definiti i limiti di impiego dei DPI in termini di tempo o di entità dell'esposizione o della presenza di fattori ambientali che potrebbero renderli non idonei ?	<b>[si] [no]</b>
6) E' stata valutata la possibile interferenza tra diversi DPI che potrebbe limitarne l'efficacia ?	<b>[si] [no]</b>
7) Sono stati valutati i rischi eventualmente introdotti dall'uso dei DPI ?	<b>[si] [no]</b>
8) Il medico competente è stato coinvolto nel processo di scelta dei DPI per le materie di sua competenza ?	<b>[si] [no]</b>
9) Il medico competente fornisce indicazioni sull'idoneità dei lavoratori all'uso di specifici DPI ?	<b>[si] [no]</b>
10) I lavoratori sono stati coinvolti nel processo di scelta ?	<b>[si] [no]</b>
11) I lavoratori sono INFORMATI sulle caratteristiche, modalità corrette di impiego e limiti dei DPI ?	<b>[si] [no]</b>
12) IL foglio con le istruzioni è stato messo a loro disposizione ?	<b>[si] [no]</b>
13) I lavoratori sono FORMATI sui DPI ?	<b>[si] [no]</b>
14) E' stato effettuato l'ADDESTRAMENTO per i DPI di III categoria ?	<b>[si] [no]</b>
15) Chi acquista i DPI per conto dell'azienda, è informato sulle caratteristiche dei DPI da acquistare con riferimento agli elementi della marcatura ?	<b>[si] [no]</b>
16) Il Datore di Lavoro/RSPP controlla la dichiarazione di conformità per verificare la rispondenza del DPI ai criteri di protezione minimi stabiliti nella valutazione dei rischi ?	<b>[si] [no]</b>
17) La consegna dei DPI avviene regolarmente in base alla durata prevista di vita o di uso del DPI ?	<b>[si] [no]</b>
18) Viene attuato un controllo sistematico sullo stato dei DPI ?	<b>[si] [no]</b>
19) Vengono sostituiti i DPI deteriorati prima della scadenza ?	<b>[si] [no]</b>
20) Il preposto (o il dirigente o il Datore di Lavoro) vigila sull'uso dei DPI ?	<b>[si] [no]</b>
21) Nel Documento di Valutazione dei Rischi o in altri documenti viene fornita evidenza del processo di valutazione e delle procedure adottate ?	<b>[si] [no]</b>
22) E' documentata la consegna dei DPI ?	<b>[si] [no]</b>
23) E' documentata la manutenzione dei DPI ?	<b>[si] [no]</b>